



ORDINANZA CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI

Il Municipio di Agno,

richiamati

- gli art. 017 e 192 della Legge organica comunale del 30 giugno 1987.

Art 1. Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina l'accesso e l'uso dei seguenti parchi pubblici:

- parco comunale al lago
- parco giochi al lago
- parco giochi Via Bascira
- parco giochi Via Aeroporto
- parco giochi Centro sportivo a Cassina
- parco giochi Cassinelle
- parco giochi Serocca.

Art. 2. Uso, responsabilità e danni

1. I parchi sono aree destinate allo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali e didattiche.
2. I parchi devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.
3. Attività ricreative o sportive organizzate a scopo professionale devono ricevere la necessaria autorizzazione del Municipio.
4. Per incontri non a scopo professionale con più di 50 persone è richiesta la notifica al Municipio.
5. È riservata l'applicazione di tutte le altre norme non contemplate nell'Ordinanza in oggetto, ma presenti in normative comunali, cantonali e federali.
6. Le aree possono essere videosorvegliate da parte del Comune.
7. Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone a lui affidati. Eventuali danni devono essere segnalati al Municipio al più tardi entro 48 ore.

Art. 3 Orari

1. I parchi giochi sono aperti al pubblico nella fascia oraria tra le 8.00 e le 22.00.
2. Il parco lago è accessibile al pubblico dalle 7.30 alle 23.00. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la chiusura serale nei giorni di venerdì, sabato e pre-festivi è posticipata alle 24.00.
3. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Municipio.

Art. 4 Divieti

1. L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per disabili.
2. È vietato introdurre cani all'interno dei parchi giochi, ad eccezione dei cani guida per ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dai servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.

Per il parco lago è ammesso eccezionalmente il transito, senza sosta, di cani obbligatoriamente al guinzaglio e limitatamente ai percorsi pedonali all'interno del parco.

3. Nelle aree delimitate ai giochi è vietato fumare.
4. Nei parchi giochi, escluso il parco lago, è vietato il consumo di bevande alcoliche.
5. È vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi di qualsiasi tipo come pure l'uso di griglie o impianti simili di qualsiasi genere.
6. È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi o altri rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo.
7. È vietata qualsiasi attività ambulante.
8. Deroghe ai divieti di cui ai capoversi precedenti possono essere concesse dal Municipio in occasione di manifestazioni e eventi particolari.

Art. 5 Rumori molesti

1. Non sono consentite attività rumorose moleste, canti, grida e schiamazzi e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.
2. È vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.
3. Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di manifestazioni o eventi particolari.

Art. 6 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e seguenti LOC.
2. È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale.

Art. 7 Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione di 30 giorni previsto dall'art. 192 LOC e riservati eventuali ricorsi.
2. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Thierry Morotti



Il Segretario

Flavio Piattini

Ordinanza approvata con ris. no 2237 del 6 marzo 2023.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 21 aprile al 22 maggio 2023.